MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo postale: Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA
Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 1 (*anche in formato word*)
Annessi: //.

OGGETTO: Quesito in materia di rimborso in caso di revoca del recupero compensativo o richiamo dallo stesso.

A: STATO MAGGIORE DELLA MARINA
I Reparto Personale ROMA

e, per conoscenza

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
I Reparto – Ufficio Relazioni Sindacali ROMA

^^^^^^^^^^^^^

Riferimento: f.n. M_D AD2D0C9 RG26 0028844 in data 30 marzo 2026.
^^^^^^^^^^^^^

1. In esito a quanto chiesto con il foglio in riferimento, relativamente alla questione in oggetto, si invia apposita Scheda (*anche in formato Word*) contenente gli elementi di informazione e valutazione richiesti.

2. Si fa altresì presente che, a seguito di recenti interlocuzioni informali, il I Reparto di SMD ha espresso parere favorevole in merito al contributo rappresentato dalla scrivente Direzione Generale con f.n. M_D AB05933 COE2025 0000005 in data 29 luglio 2025 (cfr. paragrafo 3 della scheda allegata). Pertanto, considerato il possibile interessamento dell'APCSM da parte dello Stato Maggiore della Marina, si ritiene opportuno coinvolgere l'Ufficio Relazioni Sindacali dello SMD per le successive attività di competenza.

3. Quanto precede, per il proseguo di trattazione, a mente delle indicazioni fornite con lettera di SMD-UGAG n. M_D A0D32CC REG2024 0140497 in data 14 giugno 2024.

4. Si resta a disposizione per ogni forma di collaborazione ritenuta necessaria.

d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(CA (CP) Fabrizio RATTO VAQUER)

Digitally signed by FABRIZIO RATTO VAQUER
Date: 2026.05.21 07:33:48 CEST

Documento non idoneo alla verifica della firma digitale.
Document not suitable for digital signature verification.

SCHEDA ESPLICATIVA

ARGOMENTO: Licenza per recupero compensativo.

QUESITO:

lo Stato Maggiore della Marina, a valle di recenti riunioni con i rappresentanti delle APCSM, ha chiesto "*di chiarire se il rimborso delle spese previste dall'articolo 1794 del C.O.M. spetti anche nel caso di rientro dalla licenza per recupero compensativo, stante l'equiparazione di quest'ultimo istituto con quello della licenza ordinaria*".

NORMATIVA VIGENTE/APPROFONDIMENTI:

1. l'art. 1794 del C.O.M. disciplina i "*Rimborsi in caso di revoca della licenza ordinaria o richiamo dalla stessa*". In particolare:
   a. comma 1: "*In caso di revoca della licenza per imprescindibili esigenze di impiego, il militare ha diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili*";
   b. comma 2: "*Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonché il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria*";
2. il D.P.R. 394/1995 recita:
   a. all'art. 10, comma 7: "*Le ore di effettiva attività lavorativa da compensare con il recupero, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della difesa del 25 settembre 1990, ad eccezione di quelle derivanti da servizi che richiedono un immediato recupero fisiologico, sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili. […]*";
   b. all'art. 12, comma 12: "*In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché l'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta*";
3. nel corso di un precedente coordinamento richiesto da SMD nell'ambito del medesimo istituto, la Direzione Generale per il Personale Militare ha fornito, con f.n. M_D AB05933 COE2025 0000005 in data 29 luglio 2025, il seguente contributo:
   a. 1. stante l'assoggettamento del recupero compensativo (R.C.) alla normativa della licenza ordinaria, previsto dall'art. 10, comma 7 del D.P.R. 394/1995, si ritiene coerente estendere il beneficio del rimborso delle spese sostenute, di cui all'art. 12, comma 12 del citato D.P.R., anche nel caso di fruizione del R.C. per recarsi all'estero. Ciò in quanto essendo i due istituti giuridicamente equiparati (DPR 394/1995) non si ravvisa motivo per cui non lo siano anche economicamente;
   b. 2. sebbene l'art. 1469, comma 3 del C.O.M., preveda l'autorizzazione per recarsi all'estero "anche per breve tempo", la fruizione oraria del R.C. mal si concilierebbe con i relativi obblighi derivanti dal citato articolo e, pertanto, nell'ottica di assimilazione del recupero alla licenza ordinaria esso dovrà coincidere con il numero di ore pari all'intera giornata lavorata (e non frazionabile);

c. *3. si concorda con l'inopportunità di convocare un tavolo tecnico in materia. Ci si rende disponibili per redigere una eventuale direttiva di precisazione sull'equiparazione della licenza ordinaria al recupero compensativo, con le limitazioni in argomento (minimo pari all'intera giornata per escludere escursioni orarie all'estero);*

4. la Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare è stata opportunamente aggiornata, limitatamente al contributo di cui al precedente para 3. b.

RISPOSTA:

In esito a quanto precede, tenuto conto della validità del precedente contributo nell'ambito dell'attuale quesito, del coinvolgimento delle APCSM di F.A. e attesa la valenza interforze, si ritiene:

1. di confermare l'orientamento espresso al precedente para 3. a., con l'aggiunta anche della fruizione per recarsi in territorio nazionale;
2. di valutare il necessario coinvolgimento delle APCSM interessate;
3. di rappresentare, qualora ritenuto necessario, la disponibilità di Persomil a indire un tavolo tecnico per un ulteriore esame congiunto del quesito in argomento.